

REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826  
PARTITA I.V.A. 02711070827



REGIONE SICILIANA

Palermo, 21 DIC. 2011

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Risposta a \_\_\_\_\_

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

del \_\_\_\_\_

SERVIZIO VII

Protocollo n. 58816/57



**COPIA CONFORME ALLA COPIA**  
Depositato agli atti di questo ufficio.  
Composto da n. \_\_\_\_\_ fogli.  
Palermo, li 28 MAR. 2019

OGGETTO: Ditta M.P.S. s.r.l. Palermo – Notifica D.D.G. n. 2148 del 20 Dicembre 2011.

**RACCOMANDATA A.R.**

Del 28.12.11

Ing. Luigi Di Lorenzo

Alla Ditta M.P.S. s.r.l.  
Viale Michelangelo n. 501  
**90100 PALERMO**  
(si allega patto d'integrità)

*mp biondi*  
*09-01-12*



Allegato alla proposta di delibera

n. 20 del 09.06.2010  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Luigi Di Lorenzo

Alla Provincia Regionale di Palermo  
Via Maqueda 100  
**90100 PALERMO**

Al Comune di Palermo  
Via dello Spirito Santo, 35-37  
**90100 PALERMO**

Al Pubblico Registro Automobilistico  
Viale delle Alpi, 6  
**90100 PALERMO**

All'A.R.P.A. - Sicilia  
Via Cappuccini 86  
**90100 - PALERMO**

Alla G.U.R.S.  
Via Caltanissetta, 2  
**90100 - PALERMO**

COMUNE DI PALERMO  
Servizio Ambiente ed Ecologia  
10 GEN 2012 ★  
Reg. N. 16623

All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni  
**SEDE**

Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 2148 del 20 Dicembre 2011, con il quale questo Ufficio ha autorizzato la Ditta M.P.S. s.r.l. con sede legale in Viale Michelangelo n. 501 nel Comune di Palermo alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e tranciatura di cui alle lettere g), h), i) ed l) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi sito in Viale Michelangelo n. 501 nel Comune di Palermo.

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Sig. Marcello Ascutto

*[Signature]*



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
(Dott. Antonio Patella)



B.P.C. n. 2468

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: DITTA M.P.S. S.R.L. – PALERMO  
ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II.



- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309720 del 3/11/2010 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Vincenzo Emanuele;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante *“sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRJ) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante *“i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;



- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 650 del 31 Maggio 2006 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta M.P.S. di Marino Vincenzo & Rosario s.n.c., con sede legale ed impianto in Palermo, Viale Michelangelo n. 501, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 724 del 31 Maggio 2006, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza Rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, ha approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta M.P.S. di Marino Vincenzo & Rosario s.n.c., relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, autorizzandone altresì la realizzazione nonché l'esercizio dell'attività con prescrizioni;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 534 del 07 Novembre 2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza Rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, ha modificato gli artt. 1, 3 e 4 dell'Ordinanza commissariale n. 724 del 31.05.2006, autorizzando la fase di tranciatura, di cui alla lettera I) dell'art. 3 del D.Lgs.209/03, integrando la gestione di nuovi codici CER ed ha volturato la medesima Ordinanza in favore della Ditta M.P.S. s.r.l.;
- VISTO il Decreto n. 90/SRB del 07 Aprile 2009, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 724 del 31 Maggio 2006, così come modificata dall'Ordinanza n. 534 del 07 Novembre 2007, intestata alla Ditta M.P.S. s.r.l., è stato integrato dai codici CER 120101 (*Limatura e trucioli di materiali ferrosi*), 120102 (*Polveri e particolato di materiali ferrosi*), 160605 (*Altre batterie ed accumulatori*), 170410\* (*Cavi impregnati di olio di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose*), 170411 (*cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*) nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con la medesima Ordinanza;

VISTO

il Decreto n. 214/SRB del 30 Giugno 2009, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenda Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 724 del 31 Maggio 2006, così come modificata dall'Ordinanza n. 534 del 07 Novembre 2007 e dal Decreto n. 90/SRB del 07 Aprile 2009, intestata alla Ditta M.P.S. s.r.l., è stato integrato dal codice CER 160801 (*catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino, tranne 160807*) nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con la medesima Ordinanza;

VISTO

il Decreto n. 298 del 17 Giugno 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, ha modificato l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 724 del 31 Maggio 2006 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta M.P.S. s.r.l., con sede legale ed impianto in Palermo, Viale Michelangelo n. 501, autorizzando a ricevere in ingresso all'impianto, i codici CER provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla loro manutenzione (conto terzi) ed aumentando la potenzialità massima annua autorizzata con la medesima Ordinanza;

VISTA

la nota prot. 47102 del 02/12/2010 con la quale questo Dipartimento, sulla base del verbale di sopralluogo effettuato da personale della Polizia Municipale di Palermo – NOPA, congiuntamente a funzionari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Palermo, in data del 08/09/2010, presso l'impianto della Ditta M.P.S. s.r.l., ne ha sospeso la gestione dell'attività per un periodo di mesi sei, onerando la Ditta al ripristino dell'impianto alle condizioni previste dal provvedimento autorizzativo;

VISTA

la nota del 05/07/2011, con la quale la Ditta produceva copia del verbale redatto dal NOPA di Palermo in data 25/06/2011, finalizzato alla verifica della rimozione delle carenze precedentemente riscontrate e la copia del verbale di dissequestro e restituzione dell'impianto operato dallo stesso NOPA di Palermo in data 16/07/2011;

VISTA

la nota prot. n. 50078/S7 del 03/11/2011 con la quale questo Dipartimento ha emesso il provvedimento di decadenza dell'O.C. n.724 del 31/05/2006, essendo la stessa scaduta senza che la Ditta avesse fatto istanza di rinnovo;

VISTE

le note del 07/11/2011 e del 21/11/2011 acquisite agli atti di questo Dipartimento rispettivamente in data 15/11/2011 al n. 51969 e in data 23/11/2011 al n. 54043, con le quali la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'Ordinanza commissariale n. 724 del 31/05/2006 e ha trasmesso un elaborato grafico corredato da documentazione fotografica del 18/11/2011 relativo al ripristino dell'impianto allo stato di progetto approvato, precisando che il ritardo della presentazione dell'istanza di rinnovo è stato dovuto a motivi indipendenti dalla volontà della Ditta stessa;

VISTA

la nota prot. n. 56165/S7 del 05/12/2011 con la quale questo Dipartimento, considerata la documentazione presentata dalla Ditta ed il verbale del NOPA di Palermo, ha comunicato alla Provincia regionale di Palermo, trasmettendo la documentazione fotografica del 18/11/2011, che avrebbe emesso il provvedimento di autorizzazione all'attività di gestione dell'impianto della Ditta in argomento;

VISTO

l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 534 del 07 Novembre 2007 con il quale è stata approvata la polizza fideiussoria n° 69/02/6804358 del 08/07/2006 e le successive appendici n. 41 del 22/10/2007 e 42 del 23/10/2007, stipulate a favore della Ditta M.P.S. s.r.l. dalla Società CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a., con sede legale in Milano 20156, viale Certosa, 222 e per essa dall'Agenda di Palermo 2331, con validità fino al 04/08/2013, per un importo massimo garantito pari ad € 137.505,50 (cento-trenta-settemila-cinquecentocinque/50), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, prot. CEW/31092/2011/CPA0004 del 16/11/2011, dal quale si evince che a carico della Ditta M.P.S. s.r.l., non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla risulta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che con nota n. 57181/S7 del 12 Dicembre 2011 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione;
- VISTO il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- RITENUTO di dovere precisare che la decadenza dell'Ordinanza n. 724 del 31 Maggio 2006 e delle successive modifiche di cui alle Ordinanze sopra citate, dichiarata con nota prot. n. 50078/S7 del 03/11/2011, era riferita alla mera fase di gestione dell'impianto, restando pertanto salvo il progetto approvato e l'iter amministrativo che lo ha preceduto;
- Ritenuto pertanto di poter procedere alla luce delle considerazioni sopra esposte, al rilascio di una nuova autorizzazione alla gestione dell'impianto decorrente dalla data del presente provvedimento;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter concedere alla Ditta M.P.S. s.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla gestione dell'impianto sito in Viale Michelangelo n. 501 nel Comune di Palermo, a partire dalla data del presente provvedimento;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la **Ditta M.P.S. s.r.l.** con sede legale in Viale Michelangelo n. 501 nel Comune di Palermo è autorizzata alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e tranciatura di cui alle lettere g), h), i) ed l) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi sito in Viale Michelangelo n. 501 nel Comune di Palermo. La Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, anche conto terzi, oltre a quelli provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, sono i seguenti:

CER	Descrizione
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
150104	imballaggi metallici
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160113*	liquidi per freni
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160122	componenti non specificati altrimenti
160601*	batterie al piombo
160605	altre batterie ed accumulatori
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino, tranne 160807
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170407	metalli misti
170410*	cavi impregnati di olio di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410



ART. 3

La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 4.652 Tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 2023 Tonnellate/anno.

ART. 4

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130111\* - 130206\* - 130208\* non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 5

La Ditta entro sessanta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio il rinnovo e l'aggiornamento delle garanzie finanziarie adeguate agli indici ISTAT, che dovranno essere prestate in conformità all'Ordinanza commissariale n. 2196 del 2.12.2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio dedicato ai rifiuti provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 209/2003.

ART. 10

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..



Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

#### ART. 11

L'inizio della gestione dell'attività, autorizzata con il presente provvedimento, deve essere comunicata alla Provincia Regionale di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 12

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
2. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
3. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
4. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
5. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
6. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
7. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, devono essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
8. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
9. deve essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
10. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
11. devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
12. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
13. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
14. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
15. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
16. l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.





#### ART. 13

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 14

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima in data 12/12/2011 e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### ART. 15

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

#### ART. 16

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

#### ART. 17

La Provincia Regionale di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Palermo, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

#### ART. 18

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.



ART. 19

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia, al Pubblico Registro Automobilistico di Palermo nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo,

20 DIC. 2011

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Sig. ~~Marcello Ascianto~~)

**Il Dirigente della U.O 1**  
(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)

*Gabriella Corleo*

**II DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
(Dott. ~~Antonio Patella~~)



**DIRIGENTE GENERALE**  
(Dott. Vincenzo Emanuele)

